

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2012

309^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (934) TORRI e MURA. - Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri - e petizione n. 170 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente PINOTTI informa la Commissione che, alla scadenza del nuovo termine, fissato per le ore 20 di ieri, risultano presentati, in totale, un ordine del giorno e 83 emendamenti al disegno di legge n. 3271 (*di cui quelli trattati nella presente seduta sono pubblicati in allegato*).

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CAFORIO (*IdV*), riservandosi di illustrare in una successiva seduta tutte le proposte a sua firma.

Intervengono brevemente anche i senatori CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ed AMATO (*PdL*), per aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.1 del senatore Boschetto.

Dopo che la Commissione ha convenuto di rinviare l'esame dell'unico ordine del giorno presentato, si procede all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 3271.

Il senatore BURGARETTA APARO (*PdL*) dà brevemente conto del contenuto degli emendamenti 1.15 e 1.14.

Nell'illustrare le proposte 1,1 e 1.2, il senatore RAMPONI (*PdL*) si sofferma, in particolare, sulla necessità di valorizzare il controllo parlamentare in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, conferendo natura vincolante al parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore TORRI (*LNP*) interviene per aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2.

Il senatore CHITI (*PD*) illustra l'emendamento 1.10, sottolineando la particolare importanza dei programmi di ammodernamento che si inseriscono in una prospettiva europea e che garantiscono importanti ricadute per l'industria nazionale.

Il senatore CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 1.10.

La senatrice AMATI (*PD*) illustra l'emendamento 1.12, che rivede in chiave restrittiva l'acquisizione dei sistemi d'arma, in linea con le attuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il senatore CRISAFULLI (*PD*) dà per illustrato l'emendamento 1.11.

Ad eccezione delle proposte recanti la firma del senatore Caforio, si considerano illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 2.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra l'emendamento 2.8, volto a salvaguardare le competenze ed i ruoli dei singoli Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Segretario generale della Difesa mantenendo tuttavia fermi i principi stabiliti dalle riforme sui vertici (recepiti nell'attuale codice dell'ordinamento militare).

La PRESIDENTE illustra quindi le proposte 2.11 (volta a stabilire le opportune connessioni funzionali tra la Sanità militare ed il Servizio sanitario nazionale), e 2.12 (che prende in considerazione le delicate problematiche inerenti all'adeguamento ed all'ammodernamento degli arsenali).

Nell'illustrare l'emendamento 2.1, il senatore TORRI (*LNP*) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di pervenire ad una soluzione definitiva sugli alloggi di servizio occupati da inquilini non aventi titolo.

La senatrice NEGRI (*PD*) dà quindi per illustrato l'emendamento 2.9.

Il co-relatore SCANU (*PD*) illustra successivamente l'emendamento 2.10, volto a disciplinare in maniera più efficace l'erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate.

Ad eccezione delle proposte recanti la firma del senatore Caforio, si considerano quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 e si procede, pertanto, all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) illustra le proposte a sua firma, osservando innanzitutto che, da un punto di vista generale, esse si propongono di compensare le dolorose misure

riduttive contenute nel presente provvedimento e nei recenti interventi di *spending review* con ulteriori interventi a favore del personale. In particolare, l'emendamento 3.8, muovendo dalla considerazione che la struttura piramidale dell'organizzazione militare rende particolarmente difficile, rispetto ad altri contesti del pubblico impiego, il raggiungimento di posizioni di vertice, dispone che le riduzioni del personale dirigenziale siano effettuate in misura analoga a quelle operate nelle altre amministrazioni dello Stato. L'emendamento 3.5, quindi, prende in considerazione la delicata tematica del riordino delle carriere, laddove i successivi 3.4 e 3.3 si occupano della disciplina delle pensioni e della previdenza complementare.

Dopo aver data per illustrata la proposta 3.7, si sofferma anche sugli emendamenti 3.2 (che considera le problematiche dei giovani coniugi entrambi appartenenti alle Forze armate ai fini dell'assegnazione di una sede comune ad entrambi), 3.1 (relativo alla riforma della rappresentanza militare), 3.11 (che affronta la tematica, trattata adeguatamente presso le Forze armate dei principali paesi occidentali, dell'assistenza alle famiglie di coloro che sono impiegati nelle operazioni internazionali), 3.10 (concernente la causa di servizio), e 3.9 (relativo alla possibilità, già esistente nel mondo civile, di poter ricevere l'anticipo del trattamento di fine rapporto per poter acquistare una casa).

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 3.8, 3.5, 3.4, 3.3, 3.7, 3.2, 3.1, 3.11, 3.10 e 3.9.

Interviene anche il senatore TORRI (*LNP*) per aggiungere la propria firma alle proposte 3.8, 3.2 e 3.9 e dando contestualmente per illustrati i suoi emendamenti riferiti all'articolo 3.

I senatori SCANU (*PD*) e BODEGA (*Misto-SGCMT*) danno, del pari, per illustrate le proposte a loro firma.

Infine, ad eccezione delle proposte recanti la firma del senatore Caforio, si considerano dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3271

Art. 1

1.3

CAFORIO

Al comma 1, dopo le parole: «sistema nazionale di difesa», aggiungere le seguenti: «integrato e perfettamente compatibile al modello di difesa europeo,».

1.4

CAFORIO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate».

1.5

CAFORIO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «24 mesi».

1.6

CAFORIO

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente lettera: «Oa) della dotazione di armamenti e sistemi d'arma atti ad offendere e degli armamenti già in possesso delle forze armate la cui manutenzione, prescindendo dall'utilizzo degli stessi, risulta essere significativamente onerosa».

1.15

BURGARETTA APARO

All'articolo 1, comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole da: «compresa» fino alla fine del periodo.

1.1

RAMPONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «compresa l'Arma dei carabinieri», con le seguenti: «compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle Capitanerie di Porto limitatamente ai compiti militari;».

1.7

CAFORIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «e dell'elevato costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale civile».

1.13

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b), alla fine aggiungere le parole: « e delle progressioni di carriera».

1.8

CAFORIO

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «ed anche dell'esiguo costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale militare».

1.10

CHITI, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, CARRARA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, privilegiando, nell'ambito del processo di definizione della Politica Europea di Sicurezza e Difesa comune, i programmi che, in ambito europeo, offrano più ampie ricadute occupazionali e il maggiore apporto di compensazioni industriali e di innovazione tecnologica per le imprese italiane del settore, anche al fine di conseguire risparmi di spesa».

1.12

GRANAIOLA, AMATI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) revisione degli impegni di acquisto o di sviluppo di sistemi d'arma che non risultino in linea con le linee per la riorganizzazione della spesa pubblica previste dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».

1.14

BURGARETTA APARO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la parola: «di concerto» con «di intesa».

1.2

RAMPONI, TORRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «le quali esprimono» fino a: «in mancanza del parere» con le seguenti: «le quali esprimono il proprio parere vincolane entro 60 giorni dalla data dell'assegnazione».

1.9

CAFORIO

Al comma 2, sostituire le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data della assegnazione» con le seguenti: «vincolante entro 120 giorni dalla data di assegnazione».

1.11

CRISAFULLI, AMATI, CHITI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la parola: «novanta»,

1.0.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

- a) Il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.
- b) I maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
- c) Gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al

comma 1, lettere *a*) e *b*), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.».

1.0.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b*) collocazione del Corpo della Guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,

e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

1.0.3

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, del Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 2

2.3

CAFORIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare,» aggiungere le seguenti: «al fine di una concreta riduzione dei materiali d'armamento e dei sistemi d'arma atti ad offendere».

2.8

DEL VECCHIO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai fini dell'esercizio di tutte le» con le seguenti: «volte a garantire l'esercizio coordinato e in un ottica interforze delle».

2.4

CAFORIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «territoriali e periferiche», aggiungere le seguenti: «al fine di una ridefinizione geografica delle infrastrutture militari volta al

potenziamento dell'aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia», conseguentemente sostituire le parole: «entro sei anni» con le seguenti: «entro tre anni».

2.5

CAFORIO

Al punto 1, della lettera b) del comma 1, dopo le parole: «standardizzazione organizzativa», aggiungere le seguenti: «sulla scorta del modello di difesa europeo».

2.14

FAZZONE

Al comma 1), lettera b), paragrafo 2, aggiungere dopo le parole: «e compiti» le seguenti «, anche con un loro accorpamento,».

2.13

FAZZONE

Al comma 1, lettera b), paragrafo 3, sostituire la parola: «collegamento» con: «collaborazione».

2.11

PINOTTI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI

Il comma 1, lettera b), numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Servizio sanitario militare, nei limiti delle disponibilità di personale e di strutture e fatte salve le prioritarie esigenze dell'Amministrazione della difesa, coopera con il Servizio sanitario nazionale, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con le università, con gli enti e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al fine di garantire tutela ed assistenza ai cittadini che ne facciano richiesta, concorrendo, limitatamente ai settori di competenza, alla definizione del Piano sanitario nazionale, nonché del Piano sanitario regionale.

Il Servizio è funzionalmente connesso al Servizio sanitario nazionale, ma ne rimane istituzionalmente distinto e autonomo; il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro della salute, stabilisce con decreto le varie forme di collaborazione e le relative modalità attuative delle previsioni di cui al periodo che precede, anche al fine di garantire al Ministero della difesa la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto e in supporto del Servizio sanitario nazionale».

2.6

CAFORIO

Al punto 6, della lettera b) del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziando le aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia;».

2.7

CAFORIO

Al punto 7, della lettera b) del comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle procedure di dismissione di cui al precedente periodo del presente punto, si potrà procedere solo dopo aver esperito tutte le procedure indicate nel periodo medesimo».

2.1

TORRI

All'interno dell'articolo 2, nel comma 1, lettera b), nel punto 7 dopo le parole: «legislazione vigente in materia» aggiungere il seguente periodo: «, liquidando altresì le posizioni riconducibili alla loro attuale occupazione da parte dei cosiddetti sine titolo».

2.2

GERMONTANI

All'articolo 2, lettera b), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) Il canone di occupazione dovuto dagli utenti aventi titolo e dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa è stabilito, ferme restando le tutele previste all'articolo 286, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 15 marzo 2010, in misura non superiore al 100 per cento di aumento rispetto a quanto previsto al succitato articolo 286, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2010».

2.9

NEGRI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, PINOTTI, ZANDA, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.10

SCANU

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al Capo di Stato maggiore della Difesa, che può avvalersi anche del Segretario generale della Difesa, della competenza esclusiva delle funzioni relative all'erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalla Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle relative risorse finanziarie».

2.12

PINOTTI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, ZANDA, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI

Al comma 1, dopo lo lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Adeguamento e ammodernamento degli Arsenalari, dei principali Poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, al fine di limitare il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in *out-sourcing* e privilegiare l'esecuzione dei lavori in economia, garantendo la piena efficienza dell'area industriale della difesa».

Art. 3

3.13

CAFORIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le seguenti parole: «entro l'anno 2024» con le seguenti: «entro l'anno 2018».

3.8

RAMPONI, DEL VECCHIO, TORRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in misura non inferiore al 30 per cento per gli Ufficiali generali e ammiraglie al 20 per cento per il restante personale militare dirigente» con le seguenti: «in misura analoga e corrispondente a quelle attuate dagli altri Ministeri in modo da realizzare una riduzione proporzionalmente equilibrata nell'ambito della Pubblica Amministrazione».

3.21

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e «20 per cento» con «40 per cento».

3.14

CAFORIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «in misura non inferiore al 30 per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al 20 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 40 per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al 30 per cento».

3.15

CAFORIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale» con le seguenti: «di tre anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di cinque per il restante personale».

3.5

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzando il riordino delle carriere e dei trattamenti economici».

3.22

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d) alla fine, aggiungere, le parole: «e delle progressioni di carriera».

3.4

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) definizione chiara ed inequivocabile dei limiti e delle norme per il pensionamento degli appartenenti alle Forze armate».

3.3

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione dell'avvio dell'attuazione di quanto previsto dalla legge sulla previdenza complementare».

3.23

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Ministero della difesa,» aggiungere le parole: «o di altre amministrazioni,».

3.12

TORRI

All'interno dell'articolo 3, nel comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione di un accantonamento congruo all'interno delle risorse di difesa servizi Spa che permetta la piena equiparazione del personale militare alle altre categorie del personale dipendente dalla Pubblica amministrazione in materia di accesso all'anticipo della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr)».

3.20

SCANU

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «non transitano nel» con le parole: «che rinunciano al».

3.16

CAFORIO

Al comma 1, sopprimere la lettera i), conseguentemente alla lettera l) sopprimere le parole: «e i».

3.17

CAFORIO

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «scorrevole».

3.24

TOTARO

All'articolo 3, comma 1, lettera m), paragrafo 2, dopo le parole: «nonché alla maggiore anzianità», aggiungere: «anagrafica e/o di servizio».

3.18

CAFORIO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro l'anno 2024» con le seguenti: «entro l'anno 2018», conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,».

3.19

CAFORIO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2024,», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018,», conseguentemente sostituire le parole: «, non superiore al 50 per cento,», con le seguenti: «, non superiore al 30 per cento,» conseguentemente ancora, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi», con le seguenti: «nei tre anni successivi».

3.7

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

3.2

RAMPONI, DEL VECCHIO, TORRI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Definizione del diritto di assegnazione ad una sede di impiego comune o nell'area vicina, in funzione dell'obiettiva possibilità di espletamento del servizio, per i coniugi entrambi in servizio nell'ambito del comparto difesa e sicurezza».

3.1

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Adeguamento ed aggiornamento della normativa sulla rappresentanza militare».

3.11

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Definizione di una chiara politica per le famiglie e la loro assistenza, in particolare per quelle di coloro che sono impegnati nelle operazioni internazionali».

3.10

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Adozione di interventi normativi per semplificare ed accelerare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio».

3.9

RAMPONI, DEL VECCHIO, TORRI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Definizione di una chiara politica per la casa di proprietà degli operatori della difesa, anche prevedendo l'utilizzo anticipato del TFR».

3.25

BODEGA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 663, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera a), la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla parola: "cinquantesimo"».

3.26

RAMPONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualsiasi provvedimento di variazione dello stato giuridico del personale deve essere accompagnato dal consenso del soggetto interessato».

3.6

RAMPONI

Nella rubrica, dopo le parole: «difesa» aggiungere le seguenti: «e predisposizioni a favore dello stesso personale».

3.0.1

TORRI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni integrative in materia di riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli ed equiparati delle Forze armate e dei Carabinieri)

Il Decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), provvederà altresì ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2008 nei seguenti gradi:

1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2008;

2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio al 1 gennaio 2008;

b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di maggiore ai soli marescialli che abbiano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

c) prevedere la sospensione, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 11, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

d) disporre l'applicazione effettiva delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, a tutti i casi di palese disallineamento;

e) prevedere che le norme delegate siano applicate retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2008 al personale in servizio a quella data».

3.0.2
BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Modifica dell'articolo 835 del Codice dell'ordinamento militare)

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, l'articolo 835 è sostituito dal seguente:

"Art. 835. - (*Transito dal ruolo speciale al ruolo normale*). – 1. I maggiori ed i capitani del ruolo speciale che hanno conseguito la laurea magistrale o titoli equipollenti e che hanno riportato nell'ultimo triennio la qualifica di «eccellente» possono transitare, a domanda da presentarsi annualmente secondo i criteri e le modalità stabilite con Decreto del Ministero della difesa, nel corrispondente ruolo normale, previa rideterminazione del grado e dell'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, in modo uguale a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.

2. Gli ufficiali interessati al transito sono iscritti nel ruolo normale dopo i pari grado con maggiore o uguale anzianità.

3. Non possono transitare nel ruolo normale gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836:

4. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

5. La rideterminazione del grado e dell'anzianità rilevano ai soli fini giuridici e previdenziali, mentre dal punto di vista retributivo gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di maggiore in assenza della ricostruzione di carriera di cui al presente articolo"».

Art. 4

4.0.1
BOSCETTO, CARRARA, AMATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 dopo le parole: "80 per cento della capacità lavorativa" è aggiuntala seguente frase: "nonché al personale riconosciuto vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata ed ai soggetti equiparati di cui all'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con diritto ad assegno vitalizio"».